



**COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°25 del 26/06/2007

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI E SERVIZIO NECROSCOPICO**

#### **ART. 1**

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria [di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla legge 130 del 30 marzo 2001, alla L.R. 29 del 31 maggio 2004](#), tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico e misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia dei cimiteri Comunali e di quelli privati, e a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

#### **ART. 2**

Il servizio di Polizia Mortuaria è diretto dal Sindaco che lo effettua a mezzo del personale dell'Ufficio di Stato Civile, dei custodi dei Cimiteri e personale dell'Ufficio tecnico.

## **CAPO II**

### **DENUNCIA DEI DECESSI**

#### **ART. 3**

Ogni caso di morto deve essere denunciato all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso, allo scopo di ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere al Cimitero.

La denuncia deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata la decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel I° comma all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'Art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile 9 Luglio 1939, n. 238.

La denuncia va stesa sugli appositi moduli forniti dal Comune.

#### **ART. 4**

All'infuori dei casi di cui al predetto articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso riguardante una persona priva di assistenza, o rinviene in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, deve darne immediata comunicazione al Sindaco o All'Autorità di Pubblica Sicurezza fornendo tutto quelle notizie che possano riuscire utili per accertare la causa della morte.

L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti e i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

### **ART. 5**

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale farà esaminare le parti rinvenute dal medico necroscopico e darà comunicazione dei risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria.

### **ART. 6**

A norma dell'Art. 103, lettera A), del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopico.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, sugli appositi moduli forniti dal Comune.

### **ART. 7**

Quando vi sia sospetto che la morte dipenda da cause delittuose o, comunque, non naturali, sia il medico che ha assistito la persona deceduta, sia quello che ha effettuato la visita necroscopica sono obbligati ad informarne, a norma dell'Art. 365 del Codice Penale, l'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO III**

### **ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **ART. 8**

Avvenuta la denuncia del decesso, il Sindaco ne fa eseguire la constatazione dal medico necroscopico, che rilascerà l'apposito certificato previsto dall'Art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile 9 Luglio 1939 n. 1238.

In seguito alla constatazione di morte, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, darà l'autorizzazione per il trasporto e la sepoltura della salma.

### **Art. 9**

L'Autorizzazione di cui all'Art. precedente è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte dovuta a causa delittuosa e nel caso si tratti di sepoltura di membra pezzi di cadavere e ossa umane contemplate nell'Art. 5.

## **CAPO IV**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADEVERI**

#### **ART. 10**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

#### **ART. 11**

Nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, su proposta del medico necroscopo, deve essere autorizzato un lungo periodo di osservazione, che di regola non può eccedere le 48 ore.

#### **ART. 12**

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Sindaco, in tali casi, può ordinare anche il trasporto urgente del cadavere, in carro chiuso, alla camera di deposito del cimitero per il prescritto periodo di osservazione e disporre per la disinfezione dell'abitazione del defunto.

#### **ART. 13**

Durante il periodo di osservazione, il cadavere non deve essere lasciato in abbandono né posto in condizioni tali che possano impedire eventuali manifestazioni di vita.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

#### **ART. 14**

I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART. 15**

E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme di cui alle lettere a) e b).

## **CAPO V**

### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### **ART. 16**

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso dal letto e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo.

#### **ART. 17**

Quando la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

#### **ART. 18**

Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi nello stesso feretro.

#### **ART. 19**

Le famiglie povere hanno gratuitamente dal Comune la cassa e la presentazione del servizio e dei necrospori.

#### **ART. 20**

La cassa delle salme da inumare nei campi comuni del cimitero deve essere di legno dolce o avere le pareti di uno spessore medio di 2,5 centimetri. Essa deve essere costruita con riguardo all'igiene e al decoro e deve essere corrispondente all'esigenza del cadavere.

#### **ART. 21**

Le salme destinate alla tumulazione, anche temporanea, devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno forte, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia questa racchiusa deve essere saldata tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm., se di zinco ; a 1,5 mm., se di piombo.

Lo spessore della cassa di legno non deve essere minore di cm. 4 e le tavole devono essere di un sol pezzo.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa debbono essere riunite con intaglio a coda di rondine. Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20cm.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di cm. 2 e distanti l'una da l'altra non più di 50 cm.

#### **ART. 22**

Su ogni feretro deve essere collocata una targa di piombo con il nome cognome e anno di morte del defunto, impressi a martello.

## **CAPO VI**

### **TRASPORTO E CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

#### **ART. 23**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al cimitero è disimpegnato, ove esistano, da quelle Associazioni e Confraternite che hanno specifiche finalità di istituto ( quale la Venerabile Confraternita di Misericordia, le varie "Compagnie" etc.) con l'osservanza delle disposizioni contenute negli Artt. 13 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 Dicembre 1942, n. 1880.

Laddove non esistano Associazioni e Confraternite che provvedano a quanto sopra, il servizio di trasporto dei cadaveri al cimitero è eseguito a cura del Comune.

#### **ART. 24**

L'interno dei carri adibiti al trasporto deve essere rivestito di lamiera metallica per poter essere lavato e disinfettato agevolmente.

#### **ART. 25**

L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose relative devono compiersi nelle ore di giorno che intercorrono dall'alba al tramonto.

Il corteo funebre deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

#### **ART. 26**

Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del feretro si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente al cimitero.

#### **ART. 27**

Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozietti e degli esercizi pubblici e ordinare che sia inalberata sugli edifici privati la bandiera Nazionale a mezz'asta.

#### **ART. 28**

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito della apposita autorizzazione del Sindaco; da consegnarsi al custode del cimitero.

#### **ART. 29**

Ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854 che modifica il primo e il terzo comma dell'Art. 339 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265, il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco.

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal Prefetto sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di Polizia Mortuaria 21 Dicembre 1942 n. 1880.

**ART. 30**

Per i morti di malattie infettivo – diffusivo, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero per l'Interno, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'Art. 21, seguendo le prescrizioni degli Artt. 17 e 32.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele, che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo – diffusive di cui al sopraindicato elenco.

**ART. 31**

Il cadavere da trasportarsi fuori dal territorio Comunale deve essere chiusa in duplice cassa, confezionata in conformità delle prescrizioni di cui all'Art. 21.

Per il trasporto in Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso di malattie infettivo – diffusive per cui occorre sempre la duplice cassa, non si applica la disposizione contenuta nel I° comma del presente articolo, quando il trasporto stesso, dal luogo della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario.

**ART. 32**

Per il trasporto di cui all'Art. 30, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate il località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ad imbalsamazione o ad altri trattamenti conservativi.

**ART. 33**

Il Coordinatore Sanitario e un incaricato del Sindaco redigeranno, in duplice copia, apposito processo verbale delle operazioni relative al collocamento del feretro nelle casse e all'eventuale trattamento conservativo di cui al I° comma del precedente articolo.

Una copia di detto verbale verrà consegnata all'incaricato dello Stato Civile che deve accompagnare e scortare il feretro e l'altra verrà depositata negli uffici Comunali.

**ART. 34**

Per i cadaveri provenienti da altri Comuni, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il permesso per il seppellimento solo dopo essersi accertato della regolarità dell'atto di autorizzazione al trasporto.

**ART. 35**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per esservi inumato o tumulato senza la presentazione al custode dell'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

## **CAPO VII**

### **INUMAZIONI**

#### **ART. 36**

L'area del cimitero è divisa in area per sepolture comuni ed area ad uso privato.

#### **ART. 37**

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri e, entro ciascun riquadro, le fosse sono situate l'una accanto all'altra in file continuate simmetricamente ai muri di cinta e ai vitali interni di comunicazione.

#### **ART. 38**

Nei campi comuni, le operazioni di escavazione delle fosse e quelle di inumazione vengono compiute dal Comune .

Ai sensi della L. 28/02/2001 n. 26, di conversione del D.L. 27/12/200 n. 392, le inumazioni in sterro comune di durata decennale vengono eseguite dal personale comunale, dietro firma di apposito atto e di versamento di una tariffa, comprensiva dell'operazione dell'esumazione, stabilita dalla Giunta Comunale.

Tali servizi sono gratuiti solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

#### **ART. 39**

L'occupazione di tali fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esso in modo continuo, senza soluzione di sorta, in maniera che non rimangano vuoti fra due fosse occupato.

#### **ART. 40**

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e di volta in volta secondo il fabbisogno.

Dopo avervi deposto il feretro, la fossa deve essere subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa in torno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

#### **ART. 41**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre 10 anni di età debbono avere, nella parte più profonda ( a due metri ) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### **ART. 42**

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai 10 anni debbono avere, nella parte più profonda ( a due metri ) la lunghezza media di m. 1,5, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.



**ART. 43**

Ogni fossa destinata a sepoltura comune viene contrassegnata da **cartello** costruito da materiale resistente all'azione disgregazione degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e la indicazione dell'anno di seppellimento.

**ART. 44**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in una fossa separata dalle altre.

E' fatta eccezione per il caso di cui all'Art. 18.

**ART. 45**

Il collocamento di lapidi o croci o di altro segno funerario sulle fosse del comune è subordinato alla autorizzazione dell'autorità Comunale e al pagamento di una tassa.

Sia la forma e le dimensioni delle lapidi o di altri segni funerari che le epigrafi da incidersi sulle lapidi devono essere previamente approvate dalla Autorità Comunale.

**ART. 46**

La durata delle concessioni di cui al precedente articolo non può superare i dieci anni, decorrente dal giorno del seppellimento.

Trascorso tale periodo le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fossi comuni, qualora non siano ritirati dai concessionari, passano di proprietà del Comune.

**ART. 47**

Sulle fosse del campo comune non è consentito collocare lapidi in posizioni orizzontali né pilastrini e monumenti.

**ART. 48**

Sulle fosse del campo comune è proibito collocare stabilmente corone o fiori metallici o di celluloide. E' fatta eccezione per il periodo dal 20 Ottobre al 30 Novembre.

E' altresì vietato collocare sulle fosse oggetti non decorosi.

## **CAPO VIII**

### **TUMULAZIONI**

#### **ART. 49**

La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune e nelle sepolture private, costituite da tombe individuali e tombe di famiglia.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa [a norma delle disposizioni vigenti in materia.](#)

#### **ART. 50**

L'uso dei loculi è concesso a periodi (quarantennale) salvi i casi di cui al successivo Art. 57.

#### **ART. 51**

Per ottenere la concessione del loculo, l'interessato deve inoltrare al Sindaco, su competente carta da bollo, apposita richiesta e provvedere al pagamento [del prezzo di cessione stabilito dalla Giunta Municipale](#)

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario

#### **ART. 52**

Non appena introdottovi il feretro, il loculo deve essere chiuso a mattoni e calce. Sulla parete esterna deve altresì essere apposta una lastra di marmo.

Il testo della epigrafe deve essere autorizzato dalla autorità Comunale previo pagamento di una tassa.

La spesa per la chiusura, per la lastra di marmo e per la manutenzione del loculo sono a carico del concessionario.

Qualora il concessionario non compia nel termine fissatogli dalla Autorità Comunale le opere intimatogli, queste saranno fatte eseguire a sue spese dal Comune.

L'esazione relativa verrà fatta col sistema privilegiato previsto dalla Legge sulle Esattorie.

#### **ART. 53**

In ogni loculo non può essere collocata che la salma, e esclusivamente quella risultante dall'atto di concessione. E' fatta unica eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

E' consentito inoltre, all'atto del rinnovo della concessione per scadenza quarantennale, di occupare un loculo per custodire più resti mortali di persone appartenenti allo stesso nucleo o ceppo familiare, fino ad un massimo di quattro, purché tale operazione avvenga in un unico contesto.

#### **ART. 54**

Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo, ne per qualsiasi titolo.

#### **ART. 55**

Le concessione si estingue e il loculo ritornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorsi due anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.

**ART. 56**

La concessione quarantennale è rinnovabile **da un minimo di 20 ad un massimo di 40 anni**, previo pagamento del 70% del valore del loculo vigente al momento del rinnovo, **proporzionato agli anni di rinnovo della concessione stessa**. La concessione si estingue automaticamente e il loculo ritornerà nella piena disponibilità del Comune, qualora non si provveda al rinnovo nella forma suddetta e, in tal caso, i resti mortali relativi saranno traslati nell'ossario comune.

**ART. 57**

Nel caso che il feretro, prima della scadenza della concessione, venga estumulato per essere trasferito in altro loculo **o altra concessione**, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

**ART. 58**

Sono applicabili per i loculi le disposizioni di cui all'Art. 48.

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi dovrà essere contenuto entro la inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore ai 5 cm.

**ART. 58 / BIS**

L'Amministrazione Comunale si riserva la vendita del 50% dei loculi di nuova costruzione e di quelli che rientreranno in suo possesso in tutti i cimiteri comunali esclusivamente dietro presentazione del certificato di morte.

**ART. 59**

Nei loculi possono essere depositate temporaneamente verso pagamento della tassa **stabilita dalla Giunta Comunale**, le salme destinate ad essere tumulate in tombe o cappelle ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato o presentino domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione.

Nei loculi verranno altresì depositate temporaneamente, verso pagamento della tassa **stabilita dalla Giunta Comunale**, le salme destinate ad essere trasportate fuori del Comune, qualora il trasporto, per qualsiasi ragione, debba essere differito.

In tali casi non è obbligatoria la posizione della lastra di marmo di cui all'Art. 52.

**ART. 60**

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune, vengono concessi appositi loculi – ossari costruiti dal Comune.

**ART. 61**

La concessione dei loculi – ossari è fatta alle stesse condizioni generali previste per la concessione dei loculi normali e verso il pagamento **del prezzo di cessione stabilito dalla Giunta Municipale**.

**ART. 62**

In ogni loculo – ossario non possono essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere chiusi in una cassetta di materiale idoneo alla loro conservazione come stabilito dalle norme vigenti in materia.

**ART. 63**

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione di cappelle private, gli interessati devono presentare all’Autorità Comunale apposita domanda redatta in competente carta bollata.

**ART. 64**

L’area concessa , per la realizzazione di cappelle private verrà ceduta per un periodo di anni 90 e non è commerciabile e pertanto non può essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terzi,

**ART. 65**

Il concessionario deve costruire la cappella nell’area avuta in concessione entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della Commissione Comunale per l’Edilizia.

Non provvedendo alla costruzione entro tale termine, senza giusta motivazione, egli decadrà dalla concessione, con la perdita di ogni somma pagata.

L’Autorità può di volta in volta, per particolari circostanze, concedere una proroga al termine di cui al I° comma del presente articolo.

Per motivi di ordine storico e paesaggistico non sarà consentita la realizzazione di nuove cappelle private nei cimiteri di:

STARDA, SAN VINCENTI, FIETRI, BARBISCHIO, BADIA A COLTIBUONO, VERTINE, NEBBIANO e SAN GIUSTO.

**ART. 66**

Le cappelle privata non possono avere alcuna apertura di comunicazione con l’esterno del cimitero.

**ART. 67**

Le cappelle possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dal tecnico comunale. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

**ART. 68**

Nelle sepolture private il diritto di uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente non può essere, sia parzialmente che totalmente, ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultime volontà, a terzi senza autorizzazione del Comune, il quale può negarla a suo insindacabile giudizio.

A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di concessione o trasmissione al Comune, il quale deve pronunciarsi al riguardo entro il termine di un mese. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte del Comune la concessione o trasmissione si intende autorizzata, semprechè essa non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile.

La concessione o trasmissione lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal Comune all’originario titolare della concessione.

**ART. 69**

Per ogni tumulazione o traslazione di salma nelle o dalle tombe e cappelle, [la Giunta comunale prevede diritti per l'esecuzione di dette operazioni](#)

**ART. 70**

Nelle cappelle private può, in via eccezionale essere permessa la tumulazione della salma di persona estranea, verso pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa stabilita per la concessione dei loculi quarantennali.

Nelle cappelle private può essere altresì consentita la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire e di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune; qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate ai sensi dell'Art. 59.

**ART. 71**

Le cappelle private devono essere mantenute in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento, l'Autorità Comunale imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro un termine di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirle, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno rimosse con il sistema privilegiato previsto dalla Legge sulle Esattorie.

**ART. 72**

Le cappelle private ritorneranno nella piena disponibilità del Comune per inadempimento di possesso per un trentennio da parte del concessionario e dei suoi aventi causa.

**ART. 73**

Le epigrafi da apporre sulle tombe all'esterno e all'interno delle cappelle gentilizie devono essere preventivamente approvate dall'Autorità Comunale.

**ART. 73 / BIS**

Nei cimiteri comunali vengono determinate zone che verranno destinate a sepolture distinte e poste in [concessione quarantennale](#) al prezzo [stabilito dalla Giunta Municipale](#)

Tali sepolture **dovranno avere le seguenti dimensioni interne: lunghezza mt. 2,20 larghezza mt. 0,90 (90 cm.) profondità mt. 1,00, costruite a spese del concessionario in muratura con mattoni intonacati internamente, con copertura a tavelle armate e rifinitura con gettata in CLS.**

**A seguito di stipula di contratto di concessione quarantennale di terreno per la realizzazione di una tomba privilegiata, il concessionario dovrà provvedere, entro sessanta (60) giorni dalla suddetta stipula, alla realizzazione della tomba privilegiata secondo le modalità descritte al comma precedente.**

La concessione di tale sepoltura ha la validità di anni 40 ed è rinnovabile di **da un minimo di 20 ad un massimo di 40 anni**, previo pagamento del 70% del prezzo di concessione del terreno vigente al momento del rinnovo, **proporzionato agli anni di rinnovo della concessione stessa**. La concessione si estingue automaticamente ed il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune, qualora non si provveda al rinnovo nella forma suddetta e, in tal caso, i resti mortali relativi saranno traslati nell'ossario comune..

## **CAPO IX**

### **NORME PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN GENRE NEL CIMITERO COMUNALE**

#### **ART. 74**

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.

#### **ART. 75**

Nei giorni festivi è permesso lavorare quando si tratti di opere urgenti che non permettono deroga.

#### **ART. 76**

I privati concessionari durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito di materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

#### **ART. 77**

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spengervi calce per compiere lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

#### **ART. 78**

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

#### **ART. 79**

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e alle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassi fondi.

#### **ART. 80**

E' facoltà del Comune valendosi delle disposizioni degli Artt. 53 e 55 del T.U. L.C.P. 3.3.1934, n. 383, di far demolire tutte le opere costruite in deroga o anche con materiale non autorizzato dal regolamento edilizio o dall'Autorità Comunale.

Analogamente spetta al Sindaco di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti Comunali oppure agli ordini tassativamente impartiti.

## **CAPO X**

### **ESUMAZIONI**

#### **ART. 81**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dei resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

#### **ART. 82**

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, scaduto il decennio di inumazione e senza speciale autorizzazione.

I parenti, gli eredi o altre parti interessate avvertiti del giorno o dell'ora dell'esumazione, possono assistere alle relative operazioni.

#### **ART. 83**

**Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di cinque anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si dovrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti.**

**In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.**

**Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono :**

- 1) o raccolte nell'ossario comune previa collocazione per UN ANNO in apposito locale di deposito, indicato sul contenitore i dati identificativi dei resti la loro provenienza e la data dell'esumazione, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sia all'albo pretorio che nella bacheca del cimitero.**
- 2) o, se i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.**

**Le esumazioni ordinarie saranno effettuate dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale e solo in casi di natura eccezionale, si potrà ricorrere a Ditte private.**

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

**ART. 83 / BIS**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**ART. 84**

Le lapidi, le croci, gli altri segni funerari posti sulle fosse, qualora non siano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune.

**ART. 85**

Le pietre preziose, gli anelli, le monete e, in genere, gli oggetti di valore che venissero rinvenuti, saranno consegnati all'Ufficio Comunale per essere restituiti agli eredi del defunto, se questi saranno reperibili, o, altrimenti, alienati a favore del Comune.

**ART. 86**

Le esumazioni straordinarie si eseguono:

- a) dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, in qualunque mese dell'anno;
- b) dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, solo nei mesi da Ottobre ad Aprile.

L'Autorizzazione di cui alla lettera b) non potrà essere data per le salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa se non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e sempre che il Coordinatore Sanitario dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**ART. 87**

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e del custode.

Dalle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode e l'altra deve essere depositata all'Ufficio Comunale.

**ART. 88**

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.



## **CAPO XI**

### **ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 89**

Le estumulazioni ordinarie **si eseguono allo scadere del periodo della concessione** e saranno eseguite dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale; solo in casi di natura eccezionale si potrà ricorrere a Ditte private.

**Nel caso in cui il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato per un periodo di cinque anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si dovrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti.**

**In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.**

**Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione vengono:**

- 1) o raccolte nell'ossario comune previa collocazione per UN ANNO in apposito locale di deposito, indicato sul contenitore i dati identificativi dei resti la loro provenienza e la data dell'esumazione, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sia all'albo pretorio che nella bacheca del cimitero.**

**o, se i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccoglierle per deporre in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.**

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario AUSL, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Per le operazioni di estumulazione straordinaria valgono le stesse norme di cui agli art. 86 e 87 del presente regolamento.

#### **ART. 90**

Il Sindaco può essere autorizzato dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

#### **ART. 91**

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni degli Artt. 86 e 87

## CAPO XII

### CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

#### ART. 92

##### Ammissione nelle strutture cimiteriali

Il Comune di Gaiole in Chianti, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti presenti nelle strutture cimiteriali vicine di volta in volta individuati, anche in base ad apposite convenzioni.

#### ART. 93

##### Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e la legge 30 marzo 2001, n.130)

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.

#### ART. 94

##### Modalità operative per la cremazione

L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari e contiene anche l'autorizzazione alla consegna dell'urna cineraria ai familiari e/o l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna stessa;

All'arrivo al forno crematorio individuato, le salme da cremare, accompagnate dall'autorizzazione alla sepoltura e dall'autorizzazione alla cremazione, sono prese in carico dal personale addetto che provvederà a registrare l'ingresso in apposito registro;

Al termine della cremazione, il personale suddetto provvederà a consegnare l'urna cineraria direttamente alla persona responsabile della sua conservazione e redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione in triplice copia registrando anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge;

#### ART. 95

##### Conservazione delle urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a)- tumulate in un cimitero;
- b)- interrate all'interno di un cimitero;
- c)- affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

**ART. 96****Affidamento delle ceneri**

I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente e della legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). .

Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale di stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all'Ufficio Cimiteri del Comune di Gaiole in Chianti di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

**ART. 97****Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130) previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.

Presso alcuni Cimiteri **saranno** previste aree destinata alla dispersione delle ceneri.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

**CAPO XIII****VIGILANZA E POLIZIA DEL CIMITERO****ART. 98**

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco coadiuvato dal custode e dagli agenti municipali.

Il Coordinatore Sanitario deve accertarsi che nel cimitero siano osservate le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti sia generali che locali, e promuovere tutte le misure speciali di urgenza che si dimostrino necessarie nell'interesse della pubblica salute.

**ART. 99**

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate le ceneri ed i resti mortali di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Gaiole in Chianti;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- d) che abbiano avuto durante la loro vita, la residenza in questo Comune per almeno **un anno**;
- e) **ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti nel Comune alla data della morte.**

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

Per i seppellimenti di cui alle lettere d) ed e), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco, il quale accorderà l'autorizzazione, previo parere del Responsabile del Servizio Cimiteriale, solo in presenza di disponibilità di posti.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Gaiole in Chianti.

#### **ART. 100**

L'orario per la visita al cimitero viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa sul cancello di entrata.

#### **ART. 101**

L'ingresso del cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

#### **ART. 102**

E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite e ai ragazzi inferiori ai 14 anni, non accompagnati da persone adulte.

E' vietato nel cimitero di chiedere l'elemosina.

#### **ART. 103**

E' vietato introdurre nel cimitero cani o altri animali, di portarvi strumenti musicali, armi da caccia, arnesi da lavoro attrezzi di sport, biciclette, etc.

Uniche eccezioni alla presente norma possono essere rappresentate soltanto dalla bando musicale e dalla necessità di lavori da eseguirsi dal personale autorizzato all'interno del cimitero.

#### **ART. 104**

Le persone immesse nel cimitero devono comportarsi seriamente e convenientemente, astenendosi dal cantare, fischiare, discutere ad alta voce, fumare etc.

#### **ART. 105**

E' vietato recare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole, di non seguire i viali lungo il percorso o i sentieri che conducono alle tombe.

#### **ART. 107**

I contravventori alle disposizioni contenute negli Artt. 102, 103, 104, 105, 106 e 107, a cura del custode e degli agenti Municipali, saranno espulsi dal cimitero e sarà accertata contravvenzione a loro carico.

**ART. 108**

Tutte le persone addette ai lavori nel cimitero devono rigorosamente osservare gli ordini superiori e attenersi alle disposizioni volta per volta impartite dal personale addetto al servizio di vigilanza. Esse devono tenere un programma particolarmente serio.

Gli insubordinati e coloro che non si comportano convenientemente vengono allontanati dal lavoro e non possono esservi riammessi.

**ART. 109**

Il lavaggio e la pulizia delle tombe, delle cappelle e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni eccettuati i festivi, durante l'apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabilite.

**ART. 110**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di far abbattere, a cura dell'Ufficio Tecnico Municipale, le opere imperfette, sconvenienti e deteriorate che risultino in evidente e aperto contrasto con la serietà edilizia e col decoro del luogo. La stessa facoltà compete all'Amministrazione Comunale per fare rimuovere lapidi, cuspidi, giardini, lastre di pietra, vasi, lampadari, corone di fiori, etc. che ingombrino il suolo pubblico e danneggino opere Comunali o private.

**ART. 111**

Le sepolture private fuori del cimitero eventualmente autorizzate ai sensi degli Artt. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, sono autorizzate dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario.

Il richiedente può eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

**CAPO XIV****SANZIONI****ART. 112**

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 696.

**CAPO XV****DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 113**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.90 n. 285.

**ART. 119**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è revocato quello precedente. Sono anche revocate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia mortuaria contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.